

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere — premesso che:

il personale ATA già dipendente degli enti locali (Province e Comuni) fino alla data del 31 dicembre 1999, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è stato trasferito alle dipendenze del MIUR con decorrenza 1° gennaio 2000;

l'articolo 8 in questione, al comma 2, recita:

« 2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l'opzione per l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto »;

in data 20 luglio 2000 le Organizzazioni sindacali « rappresentative » hanno stipulato un accordo il cui articolo 3, primo comma (inquadramento professionale e retributivo), in applicazione dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, dispone che:

« Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell'allegata tabella B, d'importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicem-

bre 1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità nonché per coloro che ne sono sprovvisti, dall'indennità specifica prevista dall'articolo 4, comma 3 del CCNL 16 luglio 1996 enti locali come modificato dall'articolo 28 del CCNL 1° aprile 1999 enti locali, dall'indennità prevista dall'articolo 37, comma 4, del CCNL 6 luglio 1995 e dall'indennità prevista dall'articolo 37, comma 1, lettera d) del medesimo CCNL.

L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, è corrisposta *ad personam* e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale »;

tale accordo viola pesantemente l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 in quanto non riconosce l'anzianità maturata presso gli enti locali bensì trasforma in anzianità l'ultimo stipendio percepito dal lavoratore;

l'inquadramento sulla base dello stipendio percepito e non dell'anzianità di lavoro maturata presso l'amministrazione di provenienza comporta una retribuzione più bassa rispetto a quella spettante sulla base degli anni di servizio;

dopo numerose vertenze presso i Tribunali e Corti d'Appello, la Corte di Cassazione ha deciso che avevano ragione i lavoratori a pretendere l'anzianità integrale e non quella « temporizzata » prevista dall'accordo 20 luglio 2000, e che quindi quest'ultimo deve essere disapplicato;

in merito alla questione la Cassazione Civile, con sentenza 3224 del 17 febbraio 2005, si è espressa affermando « l'obbligo dell'amministrazione statale ad applicare dal 1° gennaio 2000, il CCNL del comparto scuola al personale trasferito tenendo conto di tutta l'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'ente locale, cosicché non era conforme al dettato della fonte primaria l'attuazione datane (mediante decreto interministeriale e accordo

collettivo) con il collocamento del detto personale nella fascia stipendiale corrispondente alla retribuzione in godimento al 1° dicembre 1999 (cosiddetto « maturato economico ») e non in quella corrispondente all'effettiva anzianità di servizio »;

nella sentenza si sottolinea anche che la tesi che il « riconoscimento dell'anzianità pregressa deve intendersi limitato, sul piano economico, alla garanzia dei livelli retributivi raggiunti [...] si confuta osservando che il senso fatto dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e della intenzione del legislatore è esattamente l'opposto: riconoscimento dell'anzianità non solo ai fini giuridici ma anche economici »;

in sede di approvazione definitiva della legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2006) il governo ha accolto al Senato, come raccomandazione, un ordine del giorno che impegna il Governo a ripristinare il diritto al riconoscimento del servizio stabilito da ripetute sentenze della Cassazione e ad adottare immediatamente i provvedimenti necessari per evitare situazioni di disparità tra lavoratori, vessatorie e profondamente ingiuste;

la Corte Costituzionale ha infatti più volte ribadito che una legge interpretativa deve rispettare il significato letterale della norma interpretata e soprattutto basarsi su una delle interpretazioni possibili fra quelle proposte dalla giurisprudenza e dalla dottrina —:

quali iniziative intenda adottare per adeguare la disciplina introdotta in materia con la legge finanziaria 2006, articolo 1, comma 219, — magari sostituendola con disposizioni interpretative che tengano conto delle numerose vertenze in materia — al fine di evitare di trovarsi in presenza di tre categorie di personale ATA che pur svolgendo lo stesso lavoro e con medesima anzianità sono retribuite con tre regimi diversi: statali da sempre, transitati dagli enti locali che hanno ottenuto sentenza favorevole in Cassazione e quelli che invece non hanno ancora la sentenza e che

in virtù del comma 219 della legge finanziaria probabilmente non la avranno mai.

(2-01804) « Provera, Titti De Simone ».

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta scritta:

ALFONSO GIANNI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

l'agenzia generale Ina Assitalia di Milano versa in una difficile situazione di crisi, che persiste vista la procedura avviata dall'azienda il 12 dicembre 2005 per il licenziamento di 35 lavoratori su 114;

i sindacati hanno denunciato gli attuali metodi di assunzione dell'azienda: molti dipendenti sono inquadrati come subagenti, ma di fatto svolgono mansioni subordinate e pertanto dovrebbero essere inquadrati ai sensi di quanto previsto dal CCNL del 1939 dei venditori/produttori;

i dati economici dell'agenzia generale di Milano sono preoccupanti in quanto nel 1998 il portafoglio clienti era di 220.000 euro, nel 2005 era sceso a 160.000 euro, nel 1998 i dipendenti erano 221 oggi 114; nel 1998 le strutture di vendita erano 90, nel 2005 sono 29; nel 1998 gli addetti alla vendita erano 450 oggi meno di 150;

le organizzazioni sindacali hanno già informato il ministero del lavoro e delle politiche sociali della vicenda in data 20 settembre 2005 —:

se il Ministro interrogato non ritenga di poter giungere ad una soluzione positiva della vicenda e rilanciare una importante realtà commerciale come l'agenzia Ina Assitalia di Milano. (4-19753)

* * *